

Versione originale degli emendamenti alla legge 21/92 introdotti dall'art. 29 comma 1 quater della legge 14/2009 In grassetto <del>barrato</del> le parti che si propone di sostituire	Versione proposta dall'Amm.ne In grigio <u>corsivo sottolineato</u> le parti che si propone di integrare.
<p>a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>"ART.3. - (Servizio di noleggio con conducente).</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso <del>la rimessa</del>, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.</p> <p>2. Lo stazionamento dei mezzi <del>deve avvenire</del> all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p>3. La sede del <del>vettore</del> e <del>la rimessa</del> devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune <del>che ha rilasciato l'autorizzazione</del>;</p>	<p>a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>"ART.3. - (Servizio di noleggio con conducente).</p> <p><u>1.</u> Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso <u>una sede dell'impresa</u>, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi <u>avviene di norma</u> all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p><u>2.</u> <u>E' consentito lo stazionamento su suolo pubblico esclusivamente nel caso in cui tra una commessa e la successiva intercorra un tempo pari od inferiore ad 1 ora. (Non è consentito assolvere a più di una ulteriore commessa in aggiunta a quella iniziale.) Dovendo la commessa iniziale prendere comunque avvio dalla rimessa o dal pontile d'attracco, al compimento di detta ulteriore commessa, è fatto dovere il ritorno alla rimessa. Fanno fede, ai fini della verifica del rispetto di tali obblighi, i contenuti dei "fogli di servizio" di cui al successivo art. 11 comma 4.</u></p>

3. La sede dell'Impresa e la/e rimessa/e dell'Impresa medesima devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune o dei comuni che hanno rilasciato le rispettive autorizzazioni”;

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche nell'ambito di una necessaria verifica della capacità tecnico-economica-organizzativa dell'impresa richiedente, i Comuni dovranno accertare la presenza sul loro territorio di una sede centrale o secondaria, (di almeno una rimessa) o di un pontile d'attracco che attraverso un valido titolo giuridico siano nel possesso o nella proprietà della medesima impresa.

Nella autorizzazione dovranno essere citate le/la autovetture/a, dell'impresa che sono accreditate alla/e rimessa/e di quello specifico territorio comunale.

Non potranno essere rilasciate dai Comuni autorizzazioni ad imprese che abbiano nella loro disponibilità un solo autoveicolo e che siano per quello stesso autoveicolo già titolari di una autorizzazione rilasciata da altro

Comune.

L'autorizzazione ad una impresa decade qualora si verifichino anche una delle seguenti condizioni:

1. venga meno il valido titolo giuridico riferito alla sede;

2. venga meno il valido titolo giuridico per tutte le rimesse o per tutti i pontili d'attracco di cui disponeva nel territorio del Comune;

L'autorizzazione permarrà in vigore solamente se entro 15 giorni il titolo perduto sarà stato sostituito, con formale comunicazione al Comune, da altro titolo che testimoni il ripristino delle condizioni sempre nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"ART. 5 bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni).

1) Per il servizio di noleggio con conducente, i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso ~~nel loro territorio o, specificatamente,~~ all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"ART. 5 bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni).

1) Per il servizio di noleggio con conducente, i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

~~autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";~~

Le modalità per disciplinare detto accesso nelle zone a traffico limitato, che dovranno conformarsi a principi di massima semplificazione, saranno definite da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sentito il preventivo avviso della Conferenza Unificata.

2) Ogni comune, nell'ambito della propria autonomia e comunque nei limiti previsti dal Codice della Strada, può, con ordinanza motivata, impedire l'accesso alle autovetture in servizio di noleggio con conducente, o tutto o parte del proprio territorio in occasioni particolari o per eventi eccezionali;

~~e) all'articolo 8, il comma 3 è~~  
~~sostituito dal seguente:~~

~~"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";~~

d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“ 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso ~~la rimessa~~. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Nel servizio di noleggio con conducente è

c) all'articolo 11, i commi 3 e 4 e 5 sono sostituiti ed è inserito il comma 5 bis come di seguito :

“ 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa, con l'eccezione di cui all'ultimo capoverso del comma 2 del precedente articolo 3. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, fatte salve diverse limitazioni stabilite dal Comune per motivate esigenze.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede dell'impresa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune

previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' ~~completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa del veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane~~;

che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Fa eccezione a tale obbligo la condizione di cui all'ultimo capoverso del comma 2 del precedente articolo 3.

5. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' la cui formulazione ed i cui contenuti devono essere unificati su base nazionale. Tale foglio dovrà contenere la targa del veicolo, il nome del conducente, i dati del committente, insieme a tutti gli altri dati necessari a definire il servizio la cui composizione e contenuti, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy, verranno adottati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sentito il preventivo avviso della Conferenza Unificata;

5 bis. Non è consentito l'uso promiscuo di rimesse da parte di più di un titolare di autorizzazione, né la gestione consorile di una rimessa da parte di un gruppo di titolari di autorizzazione, a meno che ognuno dei detti titolari non disponga sempre nello stesso territorio comunale di

e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

*"ART. 11-bis. - (Sanzioni).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge, ~~è punita:~~

~~- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;~~

~~- con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;~~

~~- con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;~~

~~- con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza."~~

una sede commerciale centrale o secondaria.

d) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

*"ART. 11-bis. - (Sanzioni).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge, accertata su strada dai competenti organi che svolgono compiti di polizia stradale o presso la rimessa da parte degli organi all'uopo deputati dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo di euro 250 e massimo di euro 1.000 oltre alle sanzioni accessorie come in appresso :

1) quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 3 comma 1:

a) con un avvertimento formale alla prima inosservanza;

b) con una sospensione di

	<p><u>quindici giorni della autorizzazione alla seconda inosservanza;</u></p> <p>c) <u>con una sospensione di un mese della autorizzazione, alla terza inosservanza;</u></p> <p>d) <u>con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla quarta inosservanza;</u></p> <p>e) <u>con il ritiro dell'autorizzazione alla quinta inosservanza;</u></p> <p>2) <u>quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 3 comma 2:</u></p> <p>f) <u>con una sospensione di un mese della autorizzazione alla prima inosservanza;</u></p> <p>g) <u>con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla seconda inosservanza;</u></p> <p>h) <u>con il ritiro dell'autorizzazione alla terza inosservanza;</u></p> <p>3) <u>quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 11 commi 3, 4 e 5 bis:</u></p> <p>i) <u>con un avvertimento</u></p>
--	---

	<p><u>formale alla prima inosservanza;</u></p> <p>j) <u>con una sospensione di quindici giorni dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;</u></p> <p>k) <u>con una sospensione di un mese dell'autorizzazione alla terza inosservanza;</u></p> <p>l) <u>con una sospensione di due mesi dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;</u></p> <p>m) <u>con il ritiro dell'autorizzazione alla quinta inosservanza;</u></p> <p>4) <u>quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 11 comma 5:</u></p> <p>n) <u>con una sospensione di un mese dell'autorizzazione alla prima inosservanza;</u></p> <p>o) <u>con una sospensione di due mesi dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;</u></p> <p>p) <u>con il ritiro dell'autorizzazione alla terza inosservanza;</u></p>
--	---

Dette sanzioni sono comminate dal comune nel territorio del quale è stata accertata l'inosservanza se quest'ultimo è anche il comune che ha rilasciato una autorizzazione, o dal/dai comune/i presso il quale/i quali il vettore ha conseguito l'autorizzazione/le autorizzazioni, su richiesta del comune nel territorio del quale è stata accertata l'inosservanza.

Ai fini dei controlli sulle inosservanze, i comuni scambieranno comunicazioni disciplinate da apposito regolamento approvato con Decreto Ministeriale sentita la Conferenza Unificata. Tale regolamento dovrà contenere le metodiche per lo scambio tra i comuni delle comunicazioni ai fini dell'applicazione delle dette sanzioni ed ai fini del necessario aggiornamento delle rispettive banche dati, in un'ottica di reciprocità.